

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FACTORING

DEFINIZIONI

Factor indica, oltre alla COMMERCIO E FINANZA spa, anche il Factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
Fornitore indica l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring;
Debitore indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;

Credito indica:

- crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento dei beni e/o servizi;
- quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

Cessione indica:

Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applicano la legge n. 52/91 e gli artt. 1260 e ss. C.C.

Art. 1 Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei propri debitori, nonché l'esecuzione da parte del Factor delle seguenti prestazioni:

- il sollecito del pagamento e l'incasso dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti di suoi debitori nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti sino al loro incasso;
 - l'eventuale pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;
 - l'eventuale assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori;
- il Factor potrà effettuare inoltre, a richiesta del Fornitore, altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri ed il recupero anche giudiziale dei crediti.

Per le prestazioni sopra indicate svolte dal Factor, nonché per i relativi oneri e rischi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi precisati nel «conto condizioni», che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 2 Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito

Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ove si concordi di procedere con la cessione per singolo credito, il Fornitore proporrà tale cessione entro e non oltre 30 gg. dalla data di spedizione delle merci o prestazioni di servizi. Di ogni cessione accettata sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee, comunque indicate dal factor. L'avvenuta cessione dovrà comunque essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti. Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi.

Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti.

Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.

Art. 3 Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti

Il Fornitore garantirà, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito la solvenza del debitore salvo il caso dell'art. 10 del presente contratto. In relazione a ciascun credito ceduto, il Fornitore, con la sottoscrizione di questo contratto, garantirà l'esclusiva titolarità, la piena disponibilità, la cedibilità e, a scadenza, la liquidità e l'esigibilità. Egli garantirà che il relativo importo gli è incontestabilmente dovuto dal debitore quale corrispettivo di forniture di beni e/o servizi e, in particolare, che non è gravato da pegni o privilegi né vincolato in alcun modo a favore di terzi e che nessuna ragione di credito è opponibile in compensazione dal debitore.

Art. 4 Corrispettivo delle cessioni di credito

Il Factor erogherà al Fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento. Tale corrispettivo fermo quanto previsto nell'art. 13 del presente contratto sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificamente previsto riguardo all'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del Debitore. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi la corresponsione.

Art. 5 Obblighi del Fornitore

Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela, indicando per ciascuno nominativo il volume d'affari in corso e previsionale, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di factoring occasionali e/o continuativi. In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di factoring.

Art. 6 Rapporti con i debitori

Il Fornitore, salvo espresse deroghe delle parti, dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura, relativamente ai debitori ceduti, siano regolati dalla legge italiana e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor.

Il Fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti dei debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi, benché restino ferme le responsabilità del debitore ceduto, è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il Factor, presso i debitori, per consentirne l'incasso.

Il Fornitore non potrà modificare, con i debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i debitori, senza il consenso scritto del Factor.

Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.

Art. 7 Collaborazione

Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i debitori offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti.

A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti il rapporto di factoring nonché sottoscrivere ogni documento che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso, dei crediti stessi e delle somme accessorie, in via giudiziale o stragiudiziale.

Art. 8 Registrazione ed incasso dei crediti ceduti

Il Factor provvederà all'incasso dei crediti ceduti, sollecitando i debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti con le procedure d'uso che il fornitore dichiara di conoscere ed accettare.

Il Factor provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore delle successive attività di gestione.

Art. 9 Pagamento anticipato del corrispettivo

Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso, sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali, nella misura determinata nel conto condizioni che costituisce parte integrante del presente contratto, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor o alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti.

Salvo quanto previsto al successivo art. 10, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e le spese.

Il Fornitore è inoltre obbligato a tale restituzione, su richiesta del Factor, anche qualora, in relazione ai crediti ceduti, vengano meno le garanzie prestate dal fornitore o qualora si possa ragionevolmente presumere che il Debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni. Il Factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del 11 comma dell'art. 1267 del Codice Civile, in quanto applicabile.

Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, il credito ceduto verrà riassegnato al fornitore, salvo che il fornitore richieda al Factor di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito.

In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire anche contemporaneamente nei confronti sia del Fornitore che del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine ritenuta utile ed opportuna.

Il Factor potrà rivalersi sul Fornitore in ogni caso in cui il pagamento del debitore venisse assoggettato ad azione revocatoria o dovesse, per qualsiasi motivo, essere ritenuto invalido, nullo, non dovuto o comunque da restituire.

Art. 10 Rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del Factor

Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore, potrà rinunciare alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore nel quadro delle disposizioni e modalità operative contenute nel successivo art. 11.

Art. 11 Plafond di credito - Revoca e riduzione - Riassunzione del rischio in capo al Fornitore - Corrispettivo delle cessioni

Il Fornitore che intenda richiedere al Factor di assumere il rischio del mancato pagamento di un determinato Debitore, dovrà sottoporgli una richiesta con le modalità indicate dal Factor. Il Factor comunicherà al Fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del plafond accordato e le ulteriori condizioni. Nei limiti dell'importo del plafond accordato il Factor si assumerà il rischio del mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale dei crediti stessi, salvo quanto previsto per la riassunzione del rischio in capo al Fornitore, restandone pertanto espressamente esclusi:

- a) quant'altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
- b) ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
- c) i crediti privi dei requisiti di seguito indicati.

Si intendono inoltre espressamente esclusi dall'assunzione di rischio del Factor quei casi in cui il mancato pagamento sia dovuto a verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive. L'assunzione di rischio in relazione a ciascun debitore comporterà l'obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del plafond concesso.

I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del plafond concesso si intenderanno accettati in cessione, senza assunzione di rischio del Factor, salvo quanto previsto in merito alla relatività del plafond.

La validità del plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che rispondano ai seguenti requisiti:

- a) le relative fatture abbiano data di emissione pari o successiva alla data di decorrenza del plafond;
- b) i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio;
- c) le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.

Il plafond di credito sul Debitore ha carattere di rotatività cosicché, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a crediti ceduti, renderà disponibile per pari importo il plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non rientranti nel plafond vi rientreranno automaticamente in successione di data emissione e numero della fattura a partire dalla più vecchia.

È facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. La revoca di un plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del plafond.

La revoca di un plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempreché tali crediti abbiano i requisiti innanzi specificati e le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima.

Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dal Factor.

In caso di revoca di un plafond di credito, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca. In difetto, il plafond di credito si intenderà come mai accordato ed i crediti saranno considerati come non garantiti. In caso di revoca di un plafond di credito tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore, verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor.

In caso di riduzione di un plafond di credito l'accoglimento in garanzia di altri crediti è subordinato al pagamento di crediti garantiti per un ammontare complessivo superiore a quello della riduzione.

Il rischio, assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore, potrà ritornare in capo allo stesso al verificarsi dei seguenti casi:

1) il plafond di credito concesso su un determinato Debitore si intenderà come mai concesso qualora il Fornitore non adempia all'obbligo di cedere tutti i crediti vantati nei confronti del Debitore medesimo o si renda inadempiente agli obblighi indicati nella sezione "Obblighi di del Fornitore" intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al Fornitore la garanzia della solvenza del Debitore relativamente a tutti i crediti in essere;

2) l'assunzione del rischio del mancato pagamento di ciascun singolo credito si considererà invece cessata:

- a) quando il Debitore rifiuti o contesti, totalmente o parzialmente, la fornitura o comunque adduca un inadempimento del Fornitore verso di lui;
- b) quando il Debitore opponga in compensazione un asserito credito nei confronti del Fornitore;
- c) quando il Debitore intraprenda o dichiari di voler intraprendere un'azione contro il Fornitore;
- d) quando il Fornitore, senza il consenso scritto del Factor, modifichi una qualsiasi delle condizioni previste nel contratto di fornitura;
- e) quando il mancato pagamento sia dovuto a fatto costituente forza maggiore o a provvedimenti che impediscano il pagamento del credito alla scadenza e con la moneta convenuta o a impedimento di fatto o di diritto al trasferimento della valuta all'estero;
- f) quando il mancato pagamento del Debitore dipenda in qualche modo da fatti, atti o comportamenti del Fornitore;
- g) quando il credito non dovesse essere riconosciuto, nel suo intero ammontare, dagli organi della procedura concorsuale a carico del Debitore;
- h) quando si verifichi da parte del Fornitore inadempimento di uno degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto.

In tali casi le cessioni di credito saranno considerate "pro solvendo" e cioè, ad ogni effetto, come accettate con rivalsa. Nei limiti del plafond concesso sul Debitore e ferma la facoltà del Factor di anticiparne la corresponsione, come previsto nella precedente sezione "Prestazioni del Factor", il corrispettivo dei crediti ceduti "pro soluto" verrà riconosciuto al Fornitore, salvo quanto previsto dall'art. 13, decorsi 260 giorni dalla data di scadenza dei crediti medesimi o dopo che sarà trascorso il più lungo periodo medio di ritardo determinato in base ai precedenti pagamenti del Debitore.

Art. 12 Contabilizzazione

Tutte le partite di dare ed avere che sorgano in dipendenza dal rapporto di factoring, sono annotate dal Factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, l'ammontare del corrispettivo verrà annotato a credito del Fornitore all'atto dell'accettazione della cessione da parte del Factor ma sarà reso disponibile solo dopo l'avvenuto incasso dei crediti stessi oppure, in caso di cessione di crediti con rinuncia alla garanzia da parte del Factor, entro il termine indicato nell'art. 11.

Eventuali versamenti anticipati di quote del corrispettivo, richiesti dal Fornitore ed accordati dal Factor, verranno registrati a debito del Fornitore all'anno della loro erogazione e saranno produttivi di interessi nella misura ed alle condizioni concordate nel conto condizioni che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il Factor invierà periodicamente al Fornitore gli estrani conto provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati sui corrispettivi anticipati.

Tali estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor ritenga di inviare al Fornitore.

Le scritture contabili del Factor, se non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.

Art. 13 Compensazione volontaria

Il Factor avrà diritto di trattene somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti dall'art. 1 ultimo comma nonché i crediti non ancora scaduti ceduti al Factor da terzi o i crediti comunque garantiti dal Factor a favore di terzi.

Art. 14 Norme in materia di trasparenza del rapporto

Nel rispetto delle norme di cui alla legge 17.2.1992 n. 154, il Factor avrà facoltà di modificare la misura dei compensi indicati all'art. 1, anche in senso sfavorevole al Fornitore dandogliene comunicazione nei modi previsti dalla legge medesima. In caso di disaccordo, il Fornitore avrà a sua volta facoltà di recedere dal contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di apposito avviso.

Le comunicazioni periodiche previste dall'art. 8 della legge 17.2.1992 n. 154 verranno effettuate al domicilio del cliente almeno una volta all'anno con comunicazione spedita entro 30 giorni dalla fine dell'anno solare.

Art. 15 Durata - Recesso

Il presente contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Art. 16 Risoluzione

Il contratto di factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Il Factor potrà inoltre risolvere ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3, 5, 6, 7, 9 del presente contratto.

Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Napoli al n. 03738200637 - iscr. C.C.I.A.A. di Napoli REA 341613
Sede Legale e Direzione Generale Via F. Crispi, 4 - 80121 Napoli - Cod. Fiscale e P. IVA 03738200637
Tel. 081 5699111 - Telefax 081 5699550 - www.cfff.it - e-mail: info@cfff.it
Iscritta all'Elenco Articolo 107 D. Lgs. 385/93 al n. 19044
Capitale sociale i.v. Euro 40.000.000



Appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

Art. 17 Effetti dello scioglimento

Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore.

In caso di scioglimento, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione di recesso perverrà all'altra parte o dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti non ancora incassati, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura resa pubblica dal Factor nelle forme prescritte dalla legge ed il Factor potrà comunque agire nei confronti sia del Fornitore sia dei Debitori per il recupero di quanto dovutogli, con facoltà di stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Ad avvenuta restituzione il Fornitore avrà diritto di ottenere dal Factor il trasferimento di tutti o parte dei crediti non ancora incassati.

Art. 18 - Registrazione

Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 19 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 23 D. Lgs. 196/2003

I - Il Fornitore esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali da parte del Factor, nonché il consenso alla comunicazione ed all'invio, anche all'estero, dei dati stessi a terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati nell'apposito elenco, di cui il Fornitore medesimo dichiara di aver preso visione e che, tempo per tempo aggiornato, viene tenuto a disposizione presso la sede legale del Factor.

II - Il Fornitore inoltre conferma il consenso al trattamento dei suoi dati personali da parte di soggetti terzi che forniscano al Factor specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività funzionali o di supporto a quello del Factor stesso, soggetti terzi individuati per denominazione nel suddetto apposito elenco.

III - Il Fornitore consente altresì che i suoi dati personali siano resi accessibili ad altri intermediari finanziari per fini di controllo dei rischi connessi all'attività creditizia o, comunque, di intermediazione finanziaria e che i dati stessi possano essere comunicati a società o persone fisiche incaricate dal Factor di recuperare crediti o beni nei confronti dello stesso Fornitore.

IV - Il Fornitore infine consente che il trattamento dei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche, o comunque automatizzate, idonee a collegare i dati stessi a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

V - Il Fornitore, in particolare, dà espressamente atto di essere a conoscenza, e per quanto di necessità conferma il proprio consenso, che il Factor potrà segnalare dati e notizie commerciali inerenti al Fornitore stesso, al presente contratto ed al successivo svolgimento del rapporto oggi instaurato, alla Banca Dati e Centrale Rischi organizzata a favore delle proprie associate dalla Assifact o altro organismo che dovesse al caso sostituirla.

VI - La presente presa d'atto vale anche per il caso in cui Enti istituzionali imponessero la comunicazione di tali dati. In tal caso, il Factor è fin da ora autorizzato a comunicare le notizie richieste, anche senza dare preventivo avviso al Fornitore.

Art. 20 Foro convenzionale

Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Napoli. Ove l'azione fosse promossa dal Factor questi avrà la facoltà di adire oltre il Foro di Napoli anche ogni altro Foro competente per legge.

Firma del FACTOR
COMMERCIO e FINANZA SpA
Leasing e Factoring

Firma del FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il fornitore dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole:

- Art. 3: Garanzie prestate dal fornitore in merito ai crediti ceduti. - Art. 5: Informazione. - Art. 6: Rapporti con i Debitori. - Art. 7: Collaborazione. - Art. 9: Pagamento anticipato del corrispettivo. - Art. 11: Plafond di credito. Revoca e riduzione. Riassunzione del rischio in capo al fornitore. Corrispettivo delle cessioni. - Art. 12: Contabilizzazione - Art. 13: Compensazione volontaria. - Art. 14: Nome in materia di trasparenza del rapporto. - Art. 15: Durata - Recesso. - Art. 16: Risoluzione. - Art. 18: Registrazione. - Art. 19: Consenso per il trattamento dei dati e per segnalazioni - Art. 20: Foro convenzionale.

Firma del FORNITORE